

Malnate, 19 settembre 2023

Al Presidente del Consiglio Comunale Olinto Manini
a tutti i Colleghi Consiglieri del Consiglio Comunale
COMUNE DI MALNATE

Oggetto: SOLLECITO AL PARLAMENTO AFFINCHÉ DISCUTA LE PROPOSTE DI LEGGE IN MATERIA DI STATO GIURIDICO DEI FIGLI DI COPPIE OMOGENITORIALI VOLTE A TUTELARE L'INTERESSE DEL MINORE.

I sottoscritti consiglieri, avvalendosi della facoltà concessa dalla legge, formulano, mediante mozione, la seguente proposta di deliberazione del Consiglio comunale.

Premesso che

- Lo status filiationis, elemento costitutivo dell'identità personale, è protetto nell'ordinamento italiano dall'articolo 2 della Costituzione;
- il principio di eguaglianza, da intendersi esteso alla tutela dei diritti di tutti i minori e di ogni tipo di famiglia, è protetto nell'ordinamento italiano dall'articolo 3 della Costituzione;
- l'evoluzione dell'ordinamento, muovendo dalla nozione tradizionale di famiglia, ha progressivamente riconosciuto rilievo giuridico alla genitorialità sociale, tenuto conto che «il dato della provenienza genetica non costituisce un imprescindibile requisito della famiglia stessa» (sentenza Corte costituzionale n. 162 del 2014);
- l'art. 9 della legge n. 40 del 2004, recante norme in materia di procreazione medicalmente assistita, nel valorizzare il consenso alla genitorialità e l'assunzione della conseguente responsabilità nell'ambito di una formazione sociale idonea ad accogliere il minore, «dimostra la volontà di tutelare gli interessi del figlio», garantendo «il consolidamento in capo al figlio di una propria identità affettiva, relazionale, sociale, da cui deriva l'interesse a mantenere il legame genitoriale acquisito, anche eventualmente in contrasto con la verità biologica della procreazione» (sentenza Corte costituzionale n. 127 del 2020);

- la Carta dei diritti fondamentali UE, all'articolo 24, protegge il diritto del minore alla famiglia e al riconoscimento del proprio status di figlio o figlia, in particolare affermando, al comma 2, che «in tutti gli atti relativi ai bambini, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del bambino deve essere considerato preminente» e al comma 3 che «ogni bambino ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo qualora ciò sia contrario al suo interesse»;
- nella Convenzione sui diritti del fanciullo - approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre del 1989 a New York ed entrata in vigore il 2 settembre 1990 - che rappresenta lo strumento normativo internazionale più importante e completo in materia di promozione e tutela dei diritti dell'infanzia, si fa menzione all'articolo 3, paragrafo 1, del rilievo preminente da riservare agli interessi del minore. Sugli Stati aderenti alla Convenzione sui diritti del fanciullo (art. 9, paragrafo 1) incombe l'obbligo di rendere effettivi tali diritti e di garantire (art. 9, paragrafo 3) la stabilità dei legami e delle relazioni del minore in riferimento a tutte le persone con cui quest'ultimo abbia instaurato un rapporto personale stretto, pur in assenza di un legame biologico;
- in sede di ratifica della Convenzione sui diritti del fanciullo, lo Stato italiano si è impegnato ad adottare «tutti i provvedimenti appropriati affinché il fanciullo sia effettivamente tutelato contro ogni forma di discriminazione o di sanzione motivate dalla condizione sociale, dalle attività, dalle opinioni professate o convinzioni dei suoi genitori, dei suoi rappresentanti legali e dei suoi familiari» nonché a tenere in considerazione «l'interesse prevalente del minore» in tutte le decisioni relative ai bambini (legge n. 176 del 1991, articoli 2 e 3).

Considerato che

- con le sentenze 32 e 33 del 2021, la Corte Costituzionale ha riscontrato nell'ordinamento italiano la sussistenza di un grave vuoto di tutela dell'interesse del minore, in quanto, seppur non vietata, non è nemmeno garantita in maniera esplicita una forma di riconoscimento dei legami affettivi del minore nato a seguito di tecniche di procreazione medicalmente assistita praticate all'estero da una coppia di persone dello stesso sesso. Tali bambini, di conseguenza, rischierebbero di essere ascrivibili alla categoria di «nati non riconoscibili», subendo di conseguenza una ingiustificata compressione dei propri diritti da far valere

nei confronti delle due persone che si sono assunte la responsabilità della procreazione, tra i quali, a titolo esemplificativo, i diritti al mantenimento, all'educazione, all'istruzione, ma anche i diritti successori, soprattutto in caso di inadempimento e di crisi di coppia;

- in particolare, la Corte ha ritenuto che gli strumenti di tutela alternativa attualmente riconosciuti dalla giurisprudenza e, in specie, l'adozione in casi particolari di cui all'articolo 44, lettera d) della legge n. 184 del 1983, non siano idonei ad assicurare una tutela equivalente rispetto a quelle discendenti dalla registrazione anagrafica o, comunque, dal pieno riconoscimento dello status filiationis;
- con le medesime sentenze sopra citate, la Corte costituzionale ha rivolto un netto monito al legislatore, chiarendo che lo stesso «nell'esercizio della sua discrezionalità, dovrà al più presto colmare il denunciato vuoto di tutela, a fronte di incompressibili diritti dei minori», e concludendo, infine, che «non sarebbe più tollerabile il protrarsi dell'inerzia legislativa, tanto è grave il vuoto di tutela del preminente interesse del minore»; sul piano dell'attività legislativa sono state depositate alla Camera dei Deputati proposte di legge volte a dare seguito al monito espresso dalla Corte costituzionale nelle sopracitate Sentenze 32 e 33 del 2021. Tali proposte, mosse dal principio di eguaglianza tutelato dall'articolo 3 della Costituzione, mirano ad estendere medesime tutele e diritti al riguardo dei minori nati e cresciuti all'interno di famiglie omogenitoriali e/o monoparentali; in particolare si richiede matrimonio egualitario, adozioni aperte anche ai single, il riconoscimento dei figli alla nascita per le donne che ricorrono alla procreazione eterologa e, in caso di gestazione per altri, la trascrizione degli atti di nascita esteri.

Considerato inoltre che

- nel caso delle famiglie omogenitoriali, l'adozione in casi particolari, assicurando solo una limitata copertura giuridica al rapporto tra il minore e il genitore non riconosciuto legalmente non appare istituto idoneo a tutelare la situazione familiare nella sua specificità né a tutelare la posizione del minore in caso di separazione dei genitori ovvero di morte prematura di uno di essi. L'adozione resta affidata all'iniziativa del genitore non riconosciuto e, in caso di inerzia di quest'ultimo, non è in alcun modo coercibile e in caso di morte del secondo genitore prima dell'adozione, non vi è alcun modo per assicurare tutela – anche successoria – al/la minore; l'adozione è subordinata all'espressione dell'assenso da parte del genitore

legalmente riconosciuto che, in caso di morte o separazione conflittuale, potrebbe mancare rendendo impossibile la tutela del legame tra il minore e il secondo genitore; inoltre, secondo il prevalente orientamento delle Corti minorili, l'adozione in casi particolari, infine, presuppone lo svolgimento di indagini affidate a psicologi e assistenti sociali, chiamati a valutare l'idoneità dell'ambiente particolare può essere chiesta e ottenuta solo quando il minore abbia raggiunto una certa età, con ciò privando bambine e bambini, dalla nascita e nelle prime fasi della vita, della certezza giuridica del rapporto con uno dei due genitori; l'adozione familiare rispetto alla tutela dell'interesse del minore e, soprattutto, la capacità genitoriale dell'adottante; tali indagini, talora molto invasive, non solo sottopongono le famiglie omogenitoriali a una grave fonte di stress e disagio, ma rendono evidente l'inadeguatezza dell'istituto adottivo a dare copertura giuridica a situazioni familiari esistenti e consolidate fin dal momento della nascita del minore e anzi, a ben vedere, prima ancora di essa;

- la persistente assenza di efficaci strumenti di riconoscimento e tutela dello status filiationis delle bambine e dei bambini con genitori dello stesso sesso dà luogo a gravissime difficoltà di ordine pratico: nella vita quotidiana, infatti, bambine e bambini hanno due genitori dello stesso sesso, ma solo uno è riconosciuto come tale dalla legge; l'altro genitore, invisibile all'ordinamento, non ha modo di esercitare i propri doveri e le proprie responsabilità genitoriali, dagli atti più semplici – come viaggiare – a quelli più complessi e dolorosi, ad esempio in ambito sanitario;
- il 12 maggio il sindaco Irene Bellifemine, ha presenziato a Torino, insieme ad oltre 300 sindaci provenienti da tutta Italia, tra cui il sindaco di Varese, della stessa città di Torino, il sindaco di Bari De Caro presidente dell'ANCI nazionale, alla mobilitazione "Le città per i diritti", per chiedere la tempestiva introduzione degli indispensabili diritti per le famiglie omogenitoriali e sollecitare il Parlamento all'adempimento, non più procrastinabile, di approvare le opportune leggi in difesa prima di tutto dei diritti dell'infanzia.

**Tutto ciò premesso e considerato
il Consiglio Comunale impegna il Sindaco e la Giunta**

- **a sollecitare il Parlamento** a discutere le proposte di legge fino ad ora depositate e comunque a modificare la normativa vigente per porre fine alle discriminazioni in essere che determinano una grave violazione dei

diritti preminenti del minore, dando seguito al monito espresso dalla Corte costituzionale con le Sentenze 32 e 33 del 2021, nonché per riconoscere l'eguaglianza e la pari dignità di tutte le famiglie.

- **ad adoperarsi in ogni sede politica e istituzionale** per favorire l'approvazione di una legge che, disciplinando organicamente la materia del diritto delle relazioni familiari, assicuri piena eguaglianza e pari dignità sociale e giuridica a tutte le famiglie e piena tutela a ciascun minore, rimuovendo qualunque forma di discriminazione possa derivare da un preteso modello etico di famiglia.

I consiglieri del gruppo di maggioranza

Lista Malnate sostenibile

Gruppo Partito Democratico

Lista Insieme